



Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi
Comitato Pari Opportunità

Prot. 26002308
ROMA, 6 OTTOBRE 2026

LETTERA APERTA

Al Ministro della Giustizia On. Carlo Nordio

Ai Presidenti dei Tribunali per i Minorenni

Al Consiglio Nazionale Forense

Al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio

La cosiddetta «alienazione parentale» (PAS/AP) nei procedimenti che riguardano i minori

Il 18 giugno 2026, rispondendo in Senato a un'interrogazione del Partito Democratico (prima firmataria la senatrice Valeria Valente, illustrata in Aula dal senatore Filippo Sensi), il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha dichiarato che *«non vi è alcuno spazio per la cosiddetta alienazione parentale»*, teoria che ha definito antiscientifica richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Parlamento europeo e le organizzazioni internazionali. Pochi giorni prima il Consiglio dei ministri spagnolo aveva messo al bando la PAS e i costrutti che ne derivano. Il Comitato Pari Opportunità del CNOP condivide questa direzione e aggiunge la voce che gli compete: quella della comunità scientifica psicologica.

La «sindrome da alienazione parentale» fu introdotta negli anni Ottanta da Richard Gardner. Da allora nessuna delle classificazioni diagnostiche internazionali l'ha accolta. L'American Psychiatric Association l'ha tenuta fuori dal DSM-5 e dalla revisione DSM-5-TR, malgrado pressioni ripetute. L'Organizzazione mondiale della sanità non l'ha inclusa nell'ICD-11 e, nel 2025, ha precisato che non sono ammissibili interventi sanitari privi



Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi
Comitato Pari Opportunità

Prot. 26002308
ROMA, 6 OTTOBRE 2026

di una base scientifica accertata. Già nel 2003 la letteratura giuridica la classificava come *junk science* (Katz). Per la psicologia italiana il punto è chiuso da tempo: in quarant'anni nessuna evidenza ha trasformato l'alienazione parentale in una diagnosi.

Quello che a questo Comitato interessa di più è come il costrutto opera nella realtà dei tribunali. Opera contro le donne. Lo studio più ampio condotto a livello internazionale — Joan Meier e collaboratori, George Washington University, su dieci anni di contenziosi statunitensi per l'affidamento (2005–2014) — ne ha misurato l'effetto. Le madri che denunciano violenza perdono l'affido nel 26% dei casi; quando i padri rispondono con l'accusa di alienazione la quota raddoppia al 50%; quando il giudice fa propria quell'accusa sale al 73%. In Italia, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, sulla base di una ricerca ISTAT su 1.189 fascicoli (2022), ha rilevato che la violenza domestica — allegata nel 34% dei fascicoli — nelle prime fasi del procedimento non veniva considerata dai tribunali civili e minorili in circa l'80% dei casi.

Il meccanismo si ripete identico. La denuncia della madre viene rovesciata in prova della sua ostilità; il gesto di proteggere figlie e figli da un padre violento viene riletto come «alienazione». Si chiama vittimizzazione secondaria, e ferisce due volte: la donna che ha denunciato e il minore che alla violenza ha assistito.

Un secondo profilo ci tocca da vicino come professioniste e professionisti della salute. Sull'ipotesi dell'alienazione vengono disposti i cosiddetti trattamenti di «riallineamento» o di riunificazione forzata: il minore viene separato dal genitore protettivo — quasi sempre la madre — e collocato altrove perché si «decondizioni». Di questi interventi non esiste prova di efficacia, e il consenso degli esperti è che producano danno. Un trattamento sanitario coercitivo, disposto fuori dai percorsi diagnostico-terapeutici del Servizio sanitario, confligge con l'articolo 32 della Costituzione e con il principio del *primum non nocere*. Lo psicologo che vi presta la firma esce dal perimetro deontologico della professione.



Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi
Comitato Pari Opportunità

Prot. 26002308
ROMA, 6 OTTOBRE 2026

L'ordinamento si è già mosso nella stessa direzione. La riforma Cartabia, in vigore da marzo 2023, ha introdotto per i procedimenti con allegazioni di violenza l'istruttoria immediata, l'ascolto diretto del minore, l'esclusione della mediazione e l'applicazione dell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul. La Corte di cassazione ha definito «pseudoscientifico» il fondamento della PAS (ordinanza 9691/2022) e, con l'ordinanza 7409/2025, ha confermato l'affido esclusivo alla madre pur in presenza dell'archiviazione penale a carico del padre, ricordando che un'archiviazione non accerta l'innocenza. Sul piano sovranazionale il GREVIO ha censurato per l'Italia il persistere dell'uso strumentale della PAS (2021), e la Relatrice speciale ONU sulla violenza contro le donne ne ha chiesto il superamento (Alsalem, 2023). La stessa riforma ha reso la videoregistrazione la regola per l'ascolto condotto dal giudice (art. 473-bis.5 c.p.c.); quando però il minore viene ascoltato all'interno della consulenza tecnica — perché il giudice, disposta la CTU, può rinviare a quella sede — la garanzia si perde, dato che per i colloqui del consulente la registrazione non è obbligatoria.

Il Comitato Pari Opportunità del CNOP chiede, e si impegna a sostenere:

- che la formazione degli psicologi escluda la PAS, l'AP e ogni costrutto che vi si richiami, in linea con le indicazioni delle organizzazioni internazionali;
- che nelle consulenze tecniche e nelle perizie, le valutazioni o proposte di intervento dei professionisti non sostengano il costrutto dell'alienazione parentale.

Il Comitato Pari Opportunità chiede:

- che l'ascolto del minore sia sempre e comunque tutelato e sia al centro di ogni valutazione o decisione giudiziale e che la paura verso un genitore violento non venga trattata come un sintomo da correggere o riparare;
- che i colloqui del consulente tecnico con i minori siano sempre videoregistrati e depositati agli atti, con la stessa garanzia già prevista per l'ascolto del giudice: in



Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi
Comitato Pari Opportunità

Prot. 26002308
ROMA, 6 OTTOBRE 2026

assenza di registrazione, il vissuto del minore resta affidato alla sola trascrizione del consulente — non verificabile in contraddittorio — e il bambino rischia di dover ripetere più volte il proprio racconto;

— che venga messa fine agli interventi di riunificazione coatta disposti in sede giudiziaria;

Raccogliamo l'apertura del Ministro a ricevere contributi. Il nostro, come psicologhe e psicologi, sta in una frase: la scienza che rappresentiamo non riconosce l'alienazione parentale, e non la riconoscerà finché mancheranno le prove che in quarant'anni non sono arrivate. Intanto ci sono situazioni di minorenni di cui di recente si è discusso in Senato e che rendono necessaria una riflessione profonda. È dalla loro voce che bisogna ripartire.

La Presidente

dott.ssa Maria Antonietta Gulino

Per il Comitato Pari Opportunità

Dott.ssa Francesca Schir

Coordinatrice CPO e Segretaria del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi



Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi
Comitato Pari Opportunità

Prot. 26002308
ROMA, 6 OTTOBRE 2026

Riferimenti essenziali

Alsalem, R. (2023). Report A/HRC/53/36, UN Special Rapporteur on violence against women and girls.
American Psychiatric Association (2013; rev. 2022). DSM-5 / DSM-5-TR.
Cassazione civile, ordinanza n. 9691/2022; ordinanza n. 7409/2025.
Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio (2022). Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne e dei loro figli.
Consiglio d'Europa (2011). Convenzione di Istanbul.
GREVIO (2021). Raccomandazioni sull'Italia.
Katz, A. (2003). Junk science v. novel scientific evidence: parental alienation syndrome. Pace Law Review.
Meier, J. S. (2020). U.S. child custody outcomes in cases involving parental alienation and abuse allegations. Journal of Social Welfare and Family Law.
Nordio, C. (2026). Risposta all'interrogazione 3-02668, Senato della Repubblica, 18 giugno 2026.
Riforma Cartabia (in vigore da marzo 2023).
WHO (2019). ICD-11; WHO (2025). Parental alienation and parental estr